



N. 42.115 Rep.

N. 22.785 Racc.

STEFANO ZANELLATO
Notaio

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"PADOVA OSPITALE"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei giugno duemiladiciannove.

26 giugno 2019

Essendo le ore diciotto e trentacinque minuti.

In Padova, via Giustiniani n. 2.

Davanti a me dott. Stefano Zanellato, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'Associazione di Volontariato **"PADOVA OSPITALE"**, con sede in Padova via Giustiniani n. 2, codice fiscale 92102510283, iscritta al n. PD 322 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore".

E' PRESENTE

- BOCCELLA Sergio, nato a Padova il giorno 15 novembre 1957, domiciliato presso la sede dell'Associazione sopra indicata, codice fiscale: BCC SRG 57S15 G224D, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione predetta.

Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, BOCCELLA Sergio.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- sono presenti, di persona o per delega regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione, n. 26 (ventisei) soci ordinari su un totale di n. 30 (trenta) soci, come risulta dal foglio presenze che si allega sub **"A"** al presente atto;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti: se medesimo, Presidente, Fedetto Rebecca, Vice Presidente, Caputo Vittoria, Pavia Emanuela e Bettella Luisa, Consiglieri; assenti giustificati Benazzato Elena e Chiarelli Angelo, Consiglieri;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare all'assemblea l'operazione proposta.

Egli fa presente all'assemblea la necessità di adeguare il testo dello statuto alla nuova normativa sul terzo settore (D.Lgs 117/2017 e successivi decreti attuativi) ed in particolare alle norme inderogabili della stessa facendo poi presente che vi sono anche norme derogabili con espressa previsione statutaria.

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche proposte e da me Notaio viene data lettura all'assemblea dello statuto riformulato in conseguenza.

Registrato a Padova

il 03/07/2019

al n° 539 S. 1T

con € Esente

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione di un nuovo statuto riformulato.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione l'assemblea dell'Associazione "PADOVA OSPITALE" all'unanimità, con voto espresso a voce, delibera quanto segue:

- A -

- di approvare il nuovo testo dello statuto che trovasi allegato al presente sotto la lettera **"B"** nel suo testo riformulato e aggiornato;
- di dare atto ai fini di cui all'art. 22 del D.Lgs 117/2017 che il patrimonio dell'associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

- B -

- Di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quindici minuti.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della emissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, si dichiara che, con riferimento all'Associazione in oggetto, l'indirizzo di posta elettronica è il seguente:

"padova.ospitale@aopd.veneto.it", espressamente richiedendo che a tale indirizzo sia spedita tutta la documentazione conseguente al presente atto.

Io Notaio ho dato lettura al Comparente di quanto allegato al presente.

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per tre facciate fin qui, ho dato lettura alla Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore diciannove e venti minuti.

F.to: Sergio Boccella, Stefano Zanellato (L.S.).

26.06.2019

The seal of the Italian Republic, featuring a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath, and the words "REPUBBLICA ITALIANA" and "1946".

ALLEGATO "B" AL N. 22.785 DI RACC.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"PADOVA OSPITALE ODV".

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà "Padova Ospitale ODV ETS".

L'organizzazione ha sede legale in Padova via Giustiniani n.2, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ha lo scopo di:

- fare beneficenza in ogni sua forma;
- promuovere ogni forma di beneficenza, previdenza ed assistenza alle persone bisognose, ai parenti delle stesse, ed in particolare ai familiari dei malati ricoverati presso le strutture ospedaliere di Padova;
- sensibilizzare ed incentivare l'opinione pubblica affinché, anche attraverso la be-

neficienza, si realizzi l'accoglienza più opportuna ai familiari dei malati ricoverati presso le strutture ospedaliere di Padova;

- favorire la realizzazione di centri di accoglienza per pazienti dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

- promuovere il volontariato nel settore dell'assistenza ai familiari dei malati ricoverati presso le strutture ospedaliere di Padova.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti tra quelle indicate all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;

lettera u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successivi modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il conseguimento delle suddette finalità le azioni dell'Associazione si concretizzeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in attività volte a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie per aiutare le fasce più a rischio della popolazione ed in particolare bambini, anziani, emarginati e portatori di handicap;

- individuare e favorire qualsivoglia attività di tipo assistenziale, sociale e sanitaria rivolta in particolare alla cittadinanza di Padova;

- favorire a livello culturale, umanitario e benefico quanto utile per incrementare l'ospitalità della città di Padova;

- promuovere marginalmente ogni forma di solidarietà, assistenza e formazione ai popoli dei Paesi in Via di Sviluppo, in particolare alle persone bisognose, ai parenti delle stesse, al personale medico e infermieristico del luogo d'origine.

Le attività sopra indicate si svolgeranno a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La

loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- * essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- * votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- * denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- * rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- * versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- * Assemblea degli associati
- * Consiglio Direttivo
- * Presidente
- * Organo di controllo
- * Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- * determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- * approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- * nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- * nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * delibera sull'esclusione degli associati;
- * delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- * approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di (9) nove, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programma-

zione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- * entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Diretti-

vo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione

all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Sergio Boccella, Stefano Zanellato (L.S.).